

P.R.I.D.A.E.S.

États de Savoie,
Églises et institutions religieuses
des Réformes au *Risorgimento*

Dans la même collection :

- *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, Actes du colloque international de Nice P.R.I.D.A.E.S. I (29 nov.-1^{er} déc. 2007), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2010, 580 pages.
- *Commerce et communications maritimes et terrestres dans les États de Savoie*, Actes du colloque international d’Imperia P.R.I.D.A.E.S. II (9-10 janvier 2009), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2011, 284 pages.
- *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie*, Actes du colloque international de Turin P.R.I.D.A.E.S. III (9-10 octobre 2009), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2012, 316 pages.
- *Consentement des populations, plébiscites et changements de souveraineté*, à l’occasion du 150^e anniversaire de l’annexion de Nice et de la Savoie à la France, Actes du colloque international de Nice et Chambéry P.R.I.D.A.E.S. IV (27 septembre- 1^{er} octobre 2010), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier, Michel Bottin et Bruno Berthier, 2013, 493 pages.
- *Protection et valorisation des ressources naturelles dans les États de Savoie du moyen-âge au XIX^e siècle. Contribution à une histoire du développement durable*, Actes du colloque international de Cuneo P.R.I.D.A.E.S. V (6-7 octobre 2011), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2014, 445 pages.
- *Intendants et Intendance en Europe et dans les États de Savoie — XVII^e-XIX^e siècles*, Actes du colloque international de Nice (25-27 octobre 2012), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Karine Deharbe, 2016, 484 pages.

États de Savoie, Églises et institutions religieuses des Réformes au *Risorgimento*

Actes du colloque international de Lyon
17-19 octobre 2013

P.R.I.D.A.E.S.
Programme de Recherche
sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie

Avant-propos de Christian SORREL

textes réunis par
Marc ORTOLANI, Christian SORREL et Olivier VERNIER

composés et mis en pages par
Henri-Louis BOTTIN

SERRE EDITEUR
NICE

Colloque organisé par



LE LABORATOIRE
LARHRA



L'UNIVERSITÉ LYON III



LE LABORATOIRE
ERMES

Actes publiés avec le soutien de



LE LABORATOIRE LARHRA



LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR



LE LABORATOIRE ERMES

et avec le label de

UNIVERSITÉ
FRANCO
ITALIENNE

www.universite-franco-italienne.org

UNIVERSITÀ
ITALO
FRANCESE

www.universita-italo-francese.org

MÉMOIRES ET TRAVAUX DE L'ASSOCIATION MÉDITERRANÉENNE
D'HISTOIRE ET D'ETHNOLOGIE JURIDIQUE
1^{ère} série n° 13

Le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-5, d'une part que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées », « toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4). Cette reproduction, par quelque procédé que ce soit, y compris la photocopie ou la vidéographie, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 2017 by SERRE EDITEUR. Tous droits réservés pour tous pays.

ISBN SERRE EDITEUR : 9782864106289

ISSN 0993-7374

Ouvrage composé avec \LaTeX 2_ε

**STATO, CHIESA E RISORGIMENTO
NELL'OPERA DELL'ULTIMO CANONISTA SABAUDO :
GIOVANNI NEPOMUCENO NUYTZ**

ALBERTO LUPANO

Université de Turin

TRA I TANTI PROTAGONISTI del Risorgimento italiano si distingue a modo suo il generale Raffaele Cadorna, della vecchia scuola di guerra piemontese, il quale, dopo avere partecipato a due guerre d'Indipendenza e alla repressione di diverse sommosse popolari causate dal pauperismo, il 20 settembre 1870 entrò a cannonate in Roma, circondato da tutta la gloria che il momento esigeva. Nel resoconto della spedizione militare che segnò alla fine del dominio temporale del papato, Cadorna proclamò

« di avere agito non solo come soldato [...] ma come uomo convinto di servire ad un tempo patria e religione ; di servire una causa d'interesse mondiale, dacché, liberata la Chiesa dalla ibrida mescolanza col potere temporale e coi mondani interessi, è della più grande evidenza che essa debba ovunque riflettere di più chiaro splendore ed essere ricondotta alle sue più pure fonti »¹.

Oggi può apparire sorprendente che un generale di quella tempra si sia espresso così risolutamente sul bene della Chiesa e su temi di ecclesiologia rispetto ai quali un uomo d'armi non sembra il più competente a giudicare. Non disse delle novità : la lotta contro il potere temporale pontificio affondava le radici nel passato, a partire dai grandi intellettuali medievali animati da propositi di riforma religiosa,

1. Raffaele Cadorna, *La liberazione di Roma nell'anno 1870 ed il plebiscito*, Giuseppe Talamo (dir.), Premessa di Alberto Maria Ghisalberti, Verona, Mondadori, 1970, p. 276.

come Marsilio da Padova², e proseguì fino al giurisdizionalismo europeo d'età moderna, al liberalismo, alla politica italiana dalla metà dell'Ottocento all'Unità³; il richiamo polemico alle fonti più pure della vita ecclesiale è tema longevo, invocato dai novatori⁴ d'ogni epoca, da ultimo cavallo di battaglia di giansenisti e contestatori di vario genere; sul vaticinio poi di liberare la Chiesa dai « mondani interessi » è meglio sorvolare, viste le cure che ancora ai giorni nostri papa Francesco è costretto a riservare al proprio gregge *in capite et in membris*.

Comunque, le frasi di Cadorna procurano qualche emozione perché rendono il colore di quei tempi, lo « spirito del secolo »: oltre a sembrare una sintesi del pensiero antitemporalista, esprimono in pieno l'ideologia liberale e sono il segnale del coinvolgimento di parte dell'opinione pubblica italiana ed europea sulla questione romana.

Il vecchio Regno di Sardegna diede un contributo importante alla formazione di simili idee grazie anche alla scuola dei canonisti torinesi settecenteschi orientati al giurisdizionalismo. Infine, queste teorie furono riassunte, aggiornate, caricate di nuovi valori ideologici, dall'ultimo docente della serie assunto alla notorietà, Giovanni Nepomuceno Nuytz. Con questa differenza tuttavia: i precedenti canonisti attraverso il giurisdizionalismo fungevano da puntello culturale all'assolutismo; Nuytz invece fu chiamato a sostenere parallelamente l'azione politica dei governi subalpini di stampo liberale e il Risorgimento.

Infatti Nuytz, assai più apertamente di altri, parlò *ex cathedra* di alcuni problemi cruciali dell'ecclesiologia contemporanea, si schierò col governo nella questione romana, in energica opposizione al sovrano pontefice, guadagnandosi nel 1851 l'esplicita condanna della Santa Sede e un posto singolare nella storia del diritto canonico. Inoltre Nuytz può essere considerato l'ultimo dei canonisti regi della scuola torinese e uno degli antesignani del diritto ecclesiastico come lo si concepisce in età contemporanea: un ramo del diritto pubblico, un ordinamento creato dallo Stato unitario postrisorgimentale per disciplinare le sue relazioni con le confessioni religiose e soprattutto con la Chiesa cattolica. Una branca del diritto che tiene conto pure del diritto canonico ma se ne distacca vistosamente perché il diritto ecclesiastico è creazione dello Stato, fatta anche contro la Chiesa cattolica; è separatista, in linea di principio generale, sfavorevole ai concordati, non incline a favorire una confessione rispetto all'altra.

Il canonista torinese ha sostenuto in buona parte simili schemi nel configurare i rapporti tra Stato e Chiesa, in funzione evidentemente strumentale agli interessi

2. Marsilii de Padua, *Defensor Pacis*, Charles William Previté-Orton (dir), Cambridge, Cambridge University Press, 1928, dictio III, cap. II, n. 3, p. 494.

3. Anche Giuseppe Mazzini, nella temperie risorgimentale, si occupò del problema e nel 1870 pubblicò una sintesi del suo pensiero in materia religiosa *Dal Concilio a Dio*, denso di polemica teologica, antinfallibilista, antipapale — il papato è definito « incadaverito » — e contro il potere temporale. La più recente edizione: Giuseppe Mazzini, *Dal Concilio a Dio e altri scritti religiosi*, Andrea Panerini (dir), Claudiana, Torino, 2011, pp. 5 ss.; interessanti osservazioni in Mazzini, *vita, avventure e pensiero di un italiano europeo*, Giuseppe Monsagrati e Anna Villari (dir.), Genova, Carige, 2012, pp. 172-179.

4. Da intendersi col significato assunto nell'antico regime in area cattolica, Mauro Cappellari [poi papa Gregorio XVI], *Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti dei novatori combattuti e respinti colle loro stesse armi*, 2 voll., Napoli, Stamperia dell'Aquila, 1834.

politici contingenti del governo subalpino ; in particolare, e qui sta il merito maggiore di fronte ai liberali coevi, ha contribuito ad ammaestrare su materie tanto complesse e delicate i futuri avvocati — gli « avôcatass », così indicati bonariamente da Vittorio Emanuele II⁵ — che rappresentarono il cuore della nuova classe politica dirigente ; dunque Nuytz può essere anche considerato a buon diritto un protagonista intellettuale e ideologico del Risorgimento italiano e della storia accademica⁶.

Un rapido sguardo retrospettivo alle origini della scuola di diritto canonico torinese aiuta a comprendere il ruolo svolto da Nuytz sia nella dottrina canonistica sia nella unificazione nazionale.

Le grandi riforme di Vittorio Amedeo II all'Università di Torino posero le basi per l'avvio della scuola subalpina di diritto canonico. Il sovrano chiamò a insegnare in Piemonte un allievo, proveniente dalla Sapienza di Roma, di Gian Vincenzo Gravina, Mario Agostino Campiani, capostipite dei canonisti torinesi attivi dal XVIII al XIX secolo. In luogo del tradizionale metodo di commento esegetico di spiegazione del *Corpus iuris canonici*, egli applicò il metodo storico-sistematico, già diffuso in molte parti d'Europa, metodo che fu dal maestro adottato in sintonia con la canonistica tradizionale, ma che in teoria apriva la strada all'inserimento nelle lezioni di elementi lontani dal diritto canonico classico, o addirittura principi a questo contrari, ad esempio di carattere giurisdizionalista⁷.

Gli allievi torinesi, incoraggiati dal governo sabauda, non certo dal Campiani, seguirono questa tendenza dottrinale in chiave anticuriale e antipapale e così ebbe inizio il giurisdizionalismo sabauda settecentesco, di cui Nuytz fu l'ultimo erede. Col tempo la pianta crebbe e si sviluppò vigorosamente, innescando polemiche e critiche da parte di numerosi curialisti. Il diritto canonico insegnato a Torino non coincise più con quello di Roma, non fu più aderente all'interpretazione ortodossa dei canoni insegnata dal magistero della Santa Sede. Al contrario, seguendo l'orientamento delle grandi monarchie cattoliche europee, assunse un carattere cortigiano, rispecchiò la politica ecclesiastica di Stato, gli interessi dei governanti subalpini. Famosi docenti salirono alle cattedre torinesi : Carlo Sebastiano Berardi, tra i massimi canonisti europei del Settecento, che pubblicò tra l'altro una edizione critica del *Decretum Gratiani*, Giovanni Battista Agostino Bono, Innocenzo Maurizio Baudisson.

Tra il 1753 e il 1754, in coincidenza con la chiusura della nunziatura apostolica di Torino e l'allontanamento del nunzio, *occhio e orecchio della Santa Sede* secondo la consuetudine curiale romana, il professore Francesco Antonio Chionio, ordinario di decretali, cioè del corso principale di diritto canonico, espose nell'Università

5. Arturo Carlo Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione a Giovanni XXIII*, Torino, Einaudi, 1965, p. 10. Il re intendeva riferirsi ai giuristi forensi borghesi e di tendenze liberali.

6. Per tutti, sul complesso argomento dei rapporti tra Stato e Chiesa nel Risorgimento, Francesco Ruffini, *Lineamenti storici delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia*, Francesco Margiotta Broglio (dir.), Premessa di Arturo Carlo Jemolo, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 141 ss. e 269 ss.; Arturo Carlo Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione a Giovanni XXIII*, Torino, Einaudi, 1965, p. 9 ss.

7. Louis Carret, *Berardi (Charles Sébastien)*, in *Dictionnaire de Droit canonique*, II, Paris, Letouzey et Ané, 1937, col. 766.

torinese un trattato *De regimine Ecclesiae* su suggerimento del conte Carlo Luigi Caissotti, nizzardo, gran cancelliere e capo del Magistrato della riforma, l'organo direttivo e di controllo dell'Università, dei docenti e della didattica. L'arcivescovo di Torino Giovanni Battista Roero individuò tre proposizioni eterodosse all'interno del trattato : la sostanza ed essenza della religione consiste nel solo culto privato ; Cristo non ha comandato ai suoi apostoli di esercitare pubblicamente la religione ; il governo della Chiesa è interamente soggetto alla potestà civile. E' notevole che certe idee di Chionio sulla costituzione della Chiesa e sulle sue relazioni con lo Stato abbiano preceduto di almeno dieci anni le teorie febroniane e il giuseppinismo austriaco rappresentato dal canonista Joseph Valentin Eybel⁸.

L'insegnamento di Giovanni Nepomuceno Nuytz è una specie di palinsesto : sostiene alcune delle principali dottrine di Chionio e dei canonisti subalpini settecenteschi, aggiungendone altre di carattere radicale. Per valutare la personalità intellettuale e morale di Nuytz⁹, va considerata la provenienza da una famiglia di uomini di legge dove la fedeltà alla casa di Savoia, lo zelo nel servizio regio e l'adesione al giurisdizionalismo di stampo sabauda e gallicano, respirati nell'aria come essenze vitali, non rappresentarono soltanto elementi culturali ma furono criteri ispiratori dell'etica e della quotidianità. Nuytz, percorsa la carriera accademica tradizionale, divenne famoso nell'opinione pubblica quando la Santa Sede censurò inequivocabilmente¹⁰ le sue principali dottrine. Papa Pio IX, il 22 agosto

8. Alberto Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2003.

9. Nuytz nacque a Torino l'8 maggio 1800 dall'avvocato Onorato Maria, luogotenente del Genio, e da Scolastica Gastinelli ; visse sempre in città e vi morì il 30 luglio 1874. Su vita e opere, il dettagliato studio di Luigi Lupano, « Il quarto d'ora di celebrità di Giovanni Nepomuceno Nuytz », in *Salesianum*, X, fasc. 3 (1948), pp. 503-515. Tra i giuristi di famiglia si distinse Giuseppe Antonio Nuytz (1785-1837), autorevole senatore del Senato di Piemonte e titolare di numerose cariche nelle istituzioni cittadine. Nepomuceno si laureò a Torino *in utroque iure* nel 1824. Già l'anno successivo fu aggregato al Collegio dei giuristi ; nel 1830 divenne ripetitore nella Facoltà e nel Collegio del Carmine. Tenne le cattedre di istituzioni del diritto canonico e poi di decretali, prima da professore straordinario a partire dal 1836, poi, dal 1844, come professore effettivo, fino al 1852, quando, a causa delle polemiche insorte con la Santa Sede per il suo insegnamento, si vide traslato alla cattedra di diritto romano. Fu rettore dell'Ateneo dal 1854 al 1857, consigliere comunale a Torino e direttore della Società Reale Mutua di Assicurazione ; a parte ciò, si dedicò interamente all'insegnamento e compose le seguenti opere in funzione didattica : le *Iuris ecclesiastici Institutiones*, Taurini, ex Typographeo Mussano, 1844. Il trattato canonistico, uscito, nell'edizione ufficiale definitiva, in cinque parti a Torino : *In ius ecclesiasticum universum Tractationes*, Partes I, II, III [*Prolegomena, De Ecclesiae potestate, De legibus*], Typis H. Mussani, 1846 ; Pars IV [*De personis*], Taurini, ex Typis Speirani et Ferrero, 1850, ex Typis J. Favale et Sociis, 1852 ; Pars IV [*De rebus, ubi agitur de ordine, de rebus Ecclesie temporalibus, de locis sacris, de beneficiis, de iure patronatus et de pensionibus*], Taurini, Typis Mussani, 1847 ; Pars V [*De matrimonio*], Taurini, Typis Speirani et Ferrero, 1848-1849. Infine il trattato, preparato per il corso di diritto romano, *De obligationibus*, Augustae Taurinorum, Typ. Castellano & Garetti, s.d. [1853] ; esiste anche una dispensa *Sunto delle lezioni di diritto romano date dal Prof. Cav. Gio. Nepomuceno Nuytz nella R. Università di Torino*, a. a. 1857-1858, Torino, Lit. G. Laudi, s. d. [1858]. Nuytz pubblicò ancora opere legate alla professione forense e ai compiti di amministratore pubblico ; tra esse si segnalano : *Vertenza tra la reale Cappella e la Congregazione retrice della R. Chiesa di San Lorenzo*, Torino, Tipografia Eredi Botta, 1852 ; *Pensieri sopra la pubblica e privata felicità*, Torino, Tip. Ceresole e Panizza, 1834.

10. Invero già nell'allocuzione del 1 novembre 1850, il papa, senza però nominare Nuytz, lamentò l'insegnamento contrario ai principi della Chiesa impartito nel Regno di Sardegna : Giacomo Margotti,

1851, nella lettera apostolica *sub forma brevis*, intitolata *Ad Apostolicae Sedis fastigium*¹¹ condannò e proibì le opere canonistiche di Nuytz¹²: *Iuris ecclesiastici Institutiones*; *In ius ecclesiasticum universum tractationes*¹³. La stampa cattolica diffuse la censura pontificia negli Stati sardi, sia in italiano sia in francese.

Considerata la costituzione autoritaria della Chiesa, in cui ogni potere, sia sulle materie di fede, sia su quelle canonistiche, sia sull'insegnamento relativo, discendeva dalla gerarchia, espressa al vertice dal sommo pontefice, può risultare logico che la Chiesa condannasse chi non rispettava la propria dottrina e le sue leggi; se mai il caso di Nuytz offre il destro a più d'una riflessione sulla libertà e sui limiti tra la ricerca scientifica e l'analisi dottrinale del diritto canonico. Il testo papale parla con rigore e senza risparmiare accuse; colloca subito, perentoriamente, il Nuytz tra coloro che « manus iniiecentes in Sancta, Apostolicae huius Sedis praerogativas, et iura invadere, Ecclesiae constitutionem pervertire, atque integrum fidei depositum pessumdare ausu impio contenduntur ». Prosegue notando che tra le edizioni di opere ereticali, « iamvero in hac librorum undique grassantium peste », spiccano i due testi didattici di Nuytz, « cuius nefarii operis doctrina ex una illius Athenaei sic diffusa est » al punto che invece di lezioni di sana dottrina essi ammanniscono alla gioventù « venenata omnino pocula ».

Ritornano così, afferma il breve, antiche dottrine già condannate dai sommi pontefici Giovanni XXII, Benedetto XIV, Pio VI, Gregorio XVI e dai concili Lateranense IV, Fiorentino e Tridentino. Si può rilevare che questi giudizi possono essere considerati la naturale conseguenza della posizione di Nuytz, il quale nelle opere teorizza un sistema giurisdizionalista dei rapporti tra Stato e Chiesa che non si limita a eventuali proposte e suggerimenti di risistemazione delle istituzioni della Chiesa e del diritto canonico, *de iure condendo*, bensì dichiara espressamente e consapevolmente di sovvertirne alcuni aspetti fondamentali rispetto agli schemi tradizionali.

Processo di Nepomuceno Nuytz professore di diritto canonico nell'Università di Torino, Torino, Paolo De Agostini, 1852, p. 35. Il saggio di Margotti (originario di San Remo, sacerdote, teologo, pubblicista e intrepido polemista cattolico, legato al giornale *L'Armonia della religione colla civiltà*), confuta tutte le dottrine riepilogate da Nuytz nella propria autodifesa stampata dopo il breve di condanna. Il sacerdote scrive soprattutto seguendo il profilo teologico ed ecclesiologico, nella più rigorosa ortodossia, talvolta però sfoggiando toni impietosi che forse risultano poco cavallereschi verso il canonista. Con qualche ragione Dionisotti rileva che qui don Margotti « non diè saggio del consueto suo spirito » (Carlo Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino, Roux e Favale, 1881, p. 289, nota 3).

11. Il testo in *Pii IX P. M. Acta*, Pars I, vol. I, s. l., s. d. [Romae, 1851], pp. 285-292 e in Margotti, *Processo*, op. cit., pp. 4-19, con traduzione italiana a fronte.

12. Margotti, basandosi sull'analisi a suo tempo fatta dallo stesso Nuytz nella propria autodifesa e da *Civiltà cattolica*, riepiloga dieci proposizioni attribuite a Nuytz e giudicate erronee dal breve papale: *ibidem*, pp. 250-254.

13. Le vicende editoriali legate all'opera *In ius ecclesiasticum universum Tractationes* strassero in inganno persino Johann Friedrich Von Schulte (*Die Gesschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts*, III, Stuttgart, Ferdinand Enke, 1880, p. 548); in merito esiste una complessa ricostruzione autografa di Federico Patetta all'esemplare contenente le Partes I, II, III, segnato 14-G-24, nella Biblioteca Patetta dell'Università di Torino. Per queste ragioni, le successive citazioni dalle *Tractationes* di Nuytz non indicheranno la pagina ma solo i riferimenti adottati anche dall'autore nei propri richiami.

La prima pietra angolare Nuytz la colloca nel riconoscere alla Chiesa una competenza soltanto in materia spirituale¹⁴, privandola di qualunque ingerenza nella sfera temporale e assoggettandola per molti aspetti al potere statale, titolare, sostiene lui, di una potestà indiretta negativa sulle cose sacre e perciò competente a disciplinare il culto pubblico, la predicazione e altro¹⁵. Che la Chiesa non abbia potere temporale né diretto né indiretto, l'avevano professato in tanti a partire dal medioevo : Giovanni Hus, Marsilio da Padova, Jean de Jandun, Lutero, Calvino e molti altri ancora¹⁶. Si tratta di idee che il nostro canonista ha facilmente attinto sia dai suoi predecessori¹⁷ sulla cattedra, sia da autori giurisdizionalisti europei¹⁸, compresi i gallicani, sia dal sinodo di Pistoia, valutato dagli anticurialisti alla stregua di un compendio del giansenismo europeo¹⁹. Inoltre, dal canonista torinese Bono ha desunto la teoria della potestà indiretta negativa dello Stato *in sacra*, « ossia sul governo spirituale », ammessa perfino nel caso che fosse applicata da un governo infedele²⁰. Bono a sua volta l'aveva facilmente ricavata da celebri autori del pensiero giurisdizionalista, Jean de Launoy, Louis-Ellies Du Pin, Febronio²¹ e infine Eybel.

14. Ad esempio così si esprimeva Baudisson : Alberto Lupano, « Il canonista Innocenzo Maurizio Baudisson dal giurisdizionalismo al giacobinismo », in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXVI (1993), pp. 336-341, con i riferimenti ai manoscritti contenenti le lezioni. Lo stesso pensiero sul potere solo spirituale della Chiesa sta in autori anticurialisti, gallicani e giuseppinisti, cfr. per esempio : Marci Antonii De Dominis, *De republica ecclesiastica*, Francofurti ad Moenum, 1618, sumptibus Rulandiorum, lib. V, cap. I, n. I, p. 7 ; Edmond Richer, *Libellus de ecclesiastica et politica potestate*, Coloniae, apud Bernardum Hetsingh, 1683, cap. XI, p. 69 ; *Defensio libelli de ecclesiastica et politica potestate*, II, Coloniae, apud Balthasarum ab Egmond, 1701, lib. IV, cap. I, n. II, p. 3 ; Joseph Valentin Eybel, *Introductio in ius ecclesiasticum catholicorum*, II, Viennae, Ioannis Thomae nob. De Trattern, 1779, lib. I, cap. I, § 87, pp. 1-2.

15. Il breve pontificio cita il pensiero del canonista : « Ecclesiam vim inferendae non habere, neque potestatem ullam temporalem directam, nec indirectam. Divisioni Ecclesiae in orientalem atque occidentalem nimia romanorum pontificum arbitria contulisse ; praeter potestatem episcopatus inhaerentem, aliam esse attributam temporalem a civili imperio vel espresse vel tacite concessam, revocandam propterea cum liberit a civili imperio : civili potestati vel ab infedeli imperante exercitae potestatem indirectam negativam in sacra : civilem potestatem ab ecclesiastica, si damno afficiatur, sibi consulere per potestatem indirectam negativam in sacra » (*Pii IX P. M. Acta cit.*, p. 288). Ioannis Nepomuceni Nuytz, *Iuris ecclesiastici Institutiones cit.*, Pars I, lib. I, tit. VI, § 21, nn. 4-5, pp. 28-29 ; Id., *In Ius ecclesiasticum universum Tractationes cit.*, Pars II, lib. I, tit. V, §§ 120-123. Si veda altresì l'autodifesa del canonista : Giovanni Nepomuceno Nuyts, *Il Professore Nuyts ai suoi concittadini*, Torino, Favale, 1851, pp. 23-47. Il breve papale costituisce una lucida sintesi del pensiero di Nuytz da cui sono estrapolate alla lettera le proposizioni condannate. Perciò nelle note successive di questo lavoro si riporteranno le formule del breve e, subito dopo, le rispettive collocazioni di riferimento delle dottrine nelle opere di Nuytz.

16. Riassume e confuta queste tendenze il manuale del canonista romano settecentesco Giovanni Devoti : Joannis Devoti, *Institutionum canonicarum libri IV*, III, Anconae, ex typographia Petri Aurelii, 1842, lib. III, tit. I, § IV, nota 1, pp. 5-6.

17. Cfr., sull'autorità esclusivamente spirituale della Chiesa, le dottrine sia di Chionio sia di Bono riferite da Lupano, *Verso il giurisdizionalismo*, op. cit., p. 235 ss. e pp. 379-380.

18. Sono fonti variegata e stratificate nel tempo, che Nuytz conosce bene, senza tuttavia mai citarle espressamente per ovvie ragioni di opportunità.

19. Sulle dottrine eterodosse del sinodo di Pistoia, si veda Giacinto Sigismondo Gerdil, *Opere edite ed inedite del Cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil*, cit., VI, Firenze, presso Giuseppe Celli, 1849, p. 185 ss.

20. Lupano, *Verso il giurisdizionalismo*, op. cit., p. 381 ss. per il pensiero di Bono.

21. Si veda per una messa a punto generale sulla potestà indiretta negativa sulle cose sacre enunciata da tali autori, quanto scrive Giacinto Sigismondo Gerdil : *In commentarium a Justino Febronio in suam retractationem editum animadversiones*, riedito in *Opere edite ed inedite del Cardinale Giacinto Sigismondo*

Di conseguenza, Nuytz sostiene che la Chiesa dispone di una potestà coercitiva specifica, tale da non coincidere con quella degli Stati. « Questa potestà coercitiva che io nego alla Chiesa si è quella, che consiste in pene temporali inflitte con la forza, come sarebbero la multa, il carcere, la flagellazione »²²; rifiuta dunque l'accusa che gli rivolge il breve pontificio di negare *del tutto* la potestà coercitiva ecclesiale. Il docente piemontese spiega alla sua maniera tale potere coercitivo, di tipo esclusivamente spirituale, ispirandosi quasi integralmente all'opera di Edmond Richer.

Inoltre, come corollario di questo orientamento, sono giustificati da Nuytz i classici istituti giurisdizionalisti, tra cui l'*exequatur* e l'appello per abuso²³, applicati ordinariamente dalle corti cattoliche. In caso di contrasto tra diritto canonico e diritto statale, il canonista fa prevalere ovviamente il secondo²⁴. Pure in questo caso si tratta di teorie tratte da fonti ben conosciute: Du Pin e Febronio²⁵, a cui va aggiunto il canonista austriaco Eybel.

Il nostro si sofferma abbastanza sui poteri del sommo pontefice, in stretta connessione al contesto politico contemporaneo. E' attento a non sbilanciarsi troppo sull'infallibilità pontificia, a cui non crede²⁶, aspirando formalmente a mantenere lo stesso atteggiamento dei suoi antecessori torinesi, e riconosce l'infallibilità in materie dogmatiche alla Chiesa in generale e al concilio ecumenico, seguendo la tendenza di giurisdizionalisti e giansenisti. Concludendo uno dei suoi ragionamenti sull'infalibilità, il canonista proclama: Guai dunque se l'infalibilità del Papa fosse un dogma: in faccia ad un tale errore di Pio IX la Chiesa cristiana Cattolica avrebbe cessato di essere vera »²⁷.

Gerdil, V, Firenze, Giuseppe Celli, 1848, pp. 685-899.

22. Nuytz, *Il Professore Nuytz*, op. cit., p. 72, e Nuytz, *Institutiones* cit., Pars I, lib. I, tit. III, § 21, n. 4, p. 28.

23. Sui due istituti è interessante la ricostruzione compiuta dal gesuita Francesco Antonio Zaccaria, attento difensore dei diritti della Santa Sede contro il giurisdizionalismo settecentesco: Francisci Antonii Zaccariae, *Anti-Febronius vindicatus seu suprema romani pontificis potestas adversus Justinum Febronium eiusque vindicem Theodorum a Palude iterum adserta et confirmata*, IV, Cesenae, apud Gregorium Blasinum, 1771, tomo IV, diss. XII, c. 2, p. 121. sull'*exequatur*. Sull'appello per abuso cfr. *ibidem*, IV, diss. XII, c. 3, p. 129.

24. « Illi [al potere civile] competere nedum ius, quod vocant *exequatur*, sed vero etiam appellationem ab abusu: in conflictu legum utriusque potestatis, ius civile prevalere ». (*Pii IX P. M. Acta* cit., p. 288). Nuytz, *Institutiones* cit., Pars I, lib. III, tit. VI, art. 8, § 118, pp. 89-90; Id., *Tractationes* cit., I, Pars II, lib. I, tit. V, § 126; §§ lib. III, tit. II, §§ 152-157. Nuytz, *Il Professore Nuytz*, op. cit., pp. 48-72.

25. Giacinto Sigismondo Gerdil, *Opuscula ad hierarchiam Ecclesiae Constitutionem spectantia [...] De plenitudine potestatis episcopalis [...]*, riediti in *Opere edite ed inedite del Cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil* cit., IV, Firenze, Giuseppe Celli, 1847, p. 745-749; p. 690 ss.

26. Nuytz, *Institutiones* cit., Pars II, lib. VIII, tit. I, pp. 231-233; Nuytz, *Tractationes* cit., Pars II, lib. VI, tit. III, §§ 142-143. Altresi i richiami in Nuytz, *Il Professore Nuytz* cit., p. 98 ss. e p. 152, nota 1; *ibidem*, p. 106. Si noti il linguaggio disinvolto e polemico che sembra il segnale che l'antinfalIBILISMO di Nuytz superava quello dei suoi predecessori torinesi e non gli era estranea la sensibilità tipica di certi movimenti religiosi ottocenteschi, magari filorazionalisti o filoprotestanti, considerati eterodossi dalla Chiesa romana, compresi la teofilatropia, la società teosofica, oppure, ad esempio, gli orientamenti mistici di Andrzej Towiański che a Torino aveva un esponente di spicco nel docente di Giurisprudenza Tancredi Canonico, collega di Nuytz.

27. Nuytz, *Il Professore Nuytz*, op. cit., p. 106.

Non rimane indifferente alla questione romana e alle intenzioni lungimiranti del governo subalpino a cui prepara il terreno — attraverso la predisposizione di giustificazioni, se non proprio rigorosamente canoniche almeno ideologiche — per intimare lo sgombero futuro al sommo pontefice nella veste di sovrano temporale. Così ammette la possibilità di trasferire il sommo pontificato dal vescovo di Roma a un altro vescovo e a un'altra città per deliberazione di un concilio ecumenico, oppure « universorum populorum facto »²⁸. L'ultima formula risulta piuttosto vaga, idonea però a mescolare, col conciliarismo giansenista, le istanze democratiche e nazionalistiche dei tempi. La possibilità, configurata genericamente, del trasferimento del primato petrino dalla sede romana ad altra sede l'aveva già espressa Febronio, per poi ritrattarla clamorosamente²⁹. Nel caso di Nuytz, le sue aggiunte estensive al pensiero febroniano sono particolarmente audaci in quanto fondate sul sistema ecclesiale luterano. Su tale aspetto aveva già esposto un'approfondita confutazione il gesuita tedesco Laurenz Franz Xaver Veith³⁰ nella propria opera apologetica del papato³¹.

Proprio un certo conciliarismo sembra di casa nel progetto teorico di Nuytz : specie allorché, invocando di nuovo la *potestas indirecta negativa* statutale « sulle cose sacre », egli si sofferma sul rilievo del concilio nazionale e delle relative definizioni³². Si tratta di un elemento a cui nemmeno l'episcopato piemontese era insensibile, viste le aspirazioni di numerosi presuli a immettere nella vita ecclesiale valori vicini a quelli 'parlamentari', istanze emerse allo scoperto, arditamente per la suprema autorità pontificia, dal « congresso episcopale » della provincia ecclesiastica di Torino tenutosi a Villanovetta³³ nel luglio 1849.

28. « Nihil vetare alicuius concilii generalis sententia, aut universorum populorum facto, summum pontificatum ab romano episcopo, atque Urbe ad alium episcopum, aliamque civitatem transferri » (*Pii IX P. M. Acta cit.*, p. 288). Nuytz, *Tractationes op. cit.*, Pars II, lib. VI, tit. III, §§ 136-137. Nuyts, *Il Professore Nuyts, op. cit.*, pp. 73-78.

29. [Johan Nicolas Von Hontheim] Justini Febronii, *De statu Ecclesiae et legitima potestate romani pontificis liber singularis*, Bullioni, apud Guillelmum Evrardi, 1764, cap. II, § III, pp. 82-83 ; per la ritrattazione di Febronio del 1778, Gerdil, *Opere edite ed inedite cit.*, V, pp. 745-749.

30. Nato ad Asburgo nel 1725, morto nel 1796.

31. Laurentii Veith, *De primatu et infallibili tate romani pontificis*, Mechliniae, typis P. J. Hanicq, 1824, Sectio I, positio VIII, pp. 53-67 ; positio IX, pp. 67-69 ; positio X, pp. 70-78. Su Febronio e altri pensatori anticurialisti, p. 264 ss.

32. « Nationalis concilii definitionem nullam aliam admittere disputationem, et civilem administrationem, rem ad hosce terminos exigere posse » (*Pii IX P. M. Acta cit.*, p. 288). Cfr. Nuytz, *Tractationes cit.*, Pars II, § 144. Le osservazioni e la parziale revisione del pensiero del canonista in Nuyts, *Il Professore Nuyts, op. cit.*, pp. 94-98.

33. Resoconto in *I vescovi della provincia ecclesiastica di Torino insieme congregati al venerabile clero e al diletto popolo delle loro diocesi*, Torino, Marietti, 1849. All'assemblea parteciparono nove vescovi e due vicari generali. Pur ribadendo la fedeltà al sommo pontefice e alla sua linea di governo della Chiesa, l'assemblea dei vescovi piemontesi riunita a Villanovetta subisce pesantemente le suggestioni della politica contemporanea e auspicando anche per l'Italia la convocazione frequente dei sinodi, sull'esempio dei vescovi statunitensi e germanici, arriva a proclamare audacemente : « L'esempio loro fu seguito dai Vescovi della Savoia, cominciò ad imitarsi da quelli del Piemonte, continuerà ad emularsi in tutte le Provincie, e finirà presto, come speriamo, per avere il suo compimento in un Concilio Nazionale ; e così se lo Stato ha il suo Parlamento in azione, lo avrà pure la Chiesa per tutelare ad un tempo nei limiti delle proprie attribuzioni gli interessi della società cristiana e civile. L'Augusto Re nostro co' suoi Ministri vide con compiacenza simili riunioni di Vescovi » (pp. 10-11). La dichiarazione appare un

Inoltre il docente insiste sui poteri del governo civile, legittimato a impedire che l'amministrazione interna della Chiesa nei propri territori dipenda da un vescovo straniero (qualunque allusione estesa anche al papa è del tutto intenzionale). In tale intento, il professore elimina polemicamente la dottrina che riconosce la sovranità pontificia e il potere giurisdizionale del papa su tutta la Chiesa, qualificandola un relitto — ormai superato dai tempi e anacronistico — del medioevo (il riferimento in tale senso è quasi tutto diretto alla riforma gregoriana)³⁴; con qualche originalità, attribuisce agli abusi del papato la responsabilità dello scisma tra Roma e Costantinopoli³⁵. Proprio ricorrendo a simili argomentazioni, il professore colloca un'altra pietra angolare, essenziale nell'edificazione del proprio sistema ideologico, rivolta ad annientare contemporaneamente e per sempre sia la giurisdizione universale sia le pretese temporali del papato, non solo come ingerenze nei confronti degli Stati (*potestas directa in temporalibus* oppure *potestas indirecta in temporalibus*), ma specialmente considerate in rapporto alla sovranità millenaria sul Patrimonio di san Pietro³⁶.

Inoltre, a completamento del quadro, nella propria autodifesa, il docente traccia un piano non disinteressato e non poco visionario — v'è da domandarsi fino a che punto candido frutto di spontanea buona fede oppure insufflato da qualcuno — dei benefici effetti successivi all'eliminazione del potere temporale :

« non sarà tanto grave disastro. Allora si ritornerà decisamente al sistema di amministrazione [ecclesiale] dei primi tempi, quello dell'amministrazione per nazioni, con ingerenza rara dei papi, e solo per le questioni attinenti all'unità, e per li casi straordinarii. Admesso questo sistema [...] cessate insieme con ciò le ingiurie [papali] agli imperanti civili, di cui si negano persino i diritti naturali di maestà, la Chiesa

poco eccentrica, anche se potrebbe essere canonicamente riconducibile nell'alvo dei sinodi provinciali (per i quali occorre però l'autorizzazione della Santa Sede), ma qui sembra venire fuori in modo troppo scopertamente parallelo alle iniziative politiche del governo subalpino; è intuibile quanto si siano rallegrati il papa e la curia romana nell'apprendere la soddisfazione del re e dei ministri (fors'anche di Nuytz?) di fronte a simili prospettive 'costituzionali' ecclesiali, magari permanenti, riferite al Regno sardo in cui il monarca nominava i titolari dei benefici maggiori, i giuristi erano di orientamento giurisdizionalista e i diritti tradizionali della Chiesa erano minacciati da più parti. Tra l'altro la riunione di Villanovetta non fu volutamente plenaria, aperta a tutti i vescovi piemontesi. Infatti non furono coinvolti i vescovi della provincia ecclesiastica di Vercelli, comprendente le diocesi di Alessandria, Biella, Casale Monferrato, Novara, Tortona, Vercelli, Vigevano.

34. « Doctrinam comparantium libero principi romanum pontificem, et agendi in universa Ecclesia, doctrinam esse, quae medio aevo praevaluit effectusque adhuc manere : de temporalis regni cum spirituali compatibilitate disputare inter se christianae et catholicae Ecclesiae filios ». (*Pii IX P. M. Acta, op. cit.*, p. 288). Cfr. Nuytz, *Tractationes, op. cit.*, Pars II, § 144. Nuytz, *Il Professore Nuytz, op. cit.*, pp. 98-144. La fonte remota di questa teoria di Nuytz è rintracciabile nell'opera anticurialista di Marco Antonio De Dominis : *De Dominis, De republica ecclesiastica, op. cit.*, lib. I, cap. 12, p. 137 ss.; dice altrettanto in lib. II; più esplicito ancora in lib. IV, cap. IX, n. 2, p. 328.

35. « Divisioni Ecclesiae in orientalem atque occidentalem nimia romanorum pontificum arbitria contulisse ». (*Pii IX P. M. Acta cit.*, p. 288) : Nuytz, *Tractationes, op. cit.*, Pars II, § 13. Nuytz, *Il Professore Nuytz cit.*, op. pp. 197-109.

36. *Pii IX P. M. Acta, op. cit.*, p. 288. Nuytz, *Tractationes, op. cit.*, Pars II, § 144. Nuytz, *Il Professore Nuytz, op. cit.*, pp. 94-144.

orientale verosimilmente si riunirà alla occidentale ; gli eretici di Inghilterra, di Svezia e di Alemagna, che sentendo il vano della loro mancanza di unità sono dispostissimi a riunirsi, rinuncierebbero all'eresia ; ogni principe, ogni governante civile, nulla avendo a temere da Chiesa sì santa, come la nostra, non solo le aprirebbe le porte, or chiuse, ma la favorirebbero »³⁷.

Il breve papale si sofferma altresì sulla dottrina del matrimonio canonico insegnata da Nuytz, il quale riprendendo le tesi del gallicanesimo e dei giurisdizionalisti, e specialmente del suo precursore torinese Bono, tenta di mettere insieme la tradizione canonica e le pretese statuali, sfociando in un risultato concettuale per qualche verso incoerente. Ma pur sempre opportuno in senso filogovernativo : cioè a spianare la strada al tentativo di introduzione delle nozze civili che il governo subalpino effettivamente propose nel 1852³⁸ e che, come è noto, fu infine conseguito dal codice civile unitario del 1865.

Il docente sostiene la teoria dualistica del matrimonio, distinguendo il sacramento dal contratto civile e assegnando la disciplina di quest'ultimo allo Stato in via esclusiva. Nuytz introduce l'argomento affermando che Cristo non ha elevato il matrimonio a sacramento e prosegue fissando questi punti : il sacramento nuziale consiste nella sola benedizione impartita agli sposi dal sacerdote, considerato da Nuytz ministro del sacramento ; il sacramento nuziale è mero accessorio del contratto di matrimonio che in quanto tale è disciplinato dallo Stato e non è indissolubile ; al governo civile compete di stabilire impedimenti matrimoniali ; infatti, secondo il docente, la Chiesa non dispone del potere originario di stabilire impedimenti dirimenti al matrimonio ; essa ha esercitato questa potestà in tempi recenti e solo per concessione dello Stato ; il canone del concilio di Trento in materia³⁹ — che prevede la scomunica per chi osasse negare la potestà della Chiesa di fissare impedimenti dirimenti — va correttamente interpretato nel senso che non è dogmatico oppure si riferisce a un sottinteso potere delegato dall'autorità civile. Questa autorità stabilisce legittimamente gli impedimenti dirimenti e ne dispensa⁴⁰.

37. Nuyts, *Il Professore Nuyts, op. cit.*, p. 114. Oltre che la sintassi traballante, al lettore odierno risulta palese l'obiettivo di arrivare un giorno o alla spontanea rinuncia del potere temporale o a qualche evento del genere della breccia di Porta Pia per ricondurre la Chiesa cattolica a una condizione 'primitiva', priva di difese valide nei confronti dell'autorità civile, dotata di un diritto canonico addomesticato dallo Stato. Le parole del canonista sembrano scritte sotto la dettatura del governo subalpino e sonopensieri che avranno pure fatto sognare i ministeriali, ma che non ingannavano chi conosceva la fermezza della Santa Sede nella tutela in linea di principio delle tradizionali prerogative giuridiche ecclesiali.

38. Ruffini, *Lineamenti, op. cit.*, p. 271 ss. ; Giuseppe Ferroglio, « Il processo di Nepomuceno Nuytz », in *Il diritto ecclesiastico*, LIX (1948), pp. 149-171

39. *Sacrosanctum concilium tridentinum*, Bassani, Apud Jo. Antonium Remondinum, 1743, sessio XXIV, de sacramento matrimonii, can. IV, p. 195.

40. « Nulla ratione ferri posse Christum evexisse matrimonium ad dignitatem sacramenti : matrimonii sacramentum non esse quid contractui accessorium, ab eoque separabile, ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali benedictione situm esse : iure naturae matrimonii vinculum non esse indissolubile ; Ecclesiam non habere potestatem impedimenta matrimonii dirimentia inducendi, sed eam civili potestati competere a qua impedimenta existentia tollenda sint : causas matrimoniales, et sponsalia suapte natura ad forum civile pertinere ; Ecclesiam sequioribus saeculis dirimentia impedimenta inducere coepisse, non iure proprio sed illo iure usam, quod a civili protestate mutuata erat ; Tridentinos canones

Anche su questi argomenti, Nuytz attinge al vasto deposito delle dottrine giurisdizionaliste europee, specificamente da due autori protagonisti dell'anticurialismo moderno : Marco Antonio de Dominis⁴¹ e Jean de Launoy⁴². E proprio nel contesto delle nozze civili, all'interno della propria autodifesa, Nuytz scopre l'obiettivo della didattica canonistica torinese, di fare da battistrada all'opera del governo subalpino intento a predisporre il progetto normativo sul matrimonio civile⁴³ :

« Io dimostro, come tale legge sia possibile, e non offenda in nulla la religione. Già quindi si intende che la Sede Pontificia, che teme di vedersi sottratto da essa un ricco tesoro, non voglia sentire le mie proposizioni. Mettendo all'Indice i miei libri, essa ha inteso di mettere all'indice la legge stessa che si sta aspettando nella prossima sessione parlamentare, e che ho motivo fondato di credere informata a questi principii già consacrati da tutte le nazioni civili, e fattesi indipendenti dalle pretese del temporale potere, che Roma tenta di far valere, dove non si sa resistervi »⁴⁴.

Che un giornalista potesse fare di tutt'erbe un fascio sulla disciplina ecclesiale di un sacramento poteva essere verosimile. Ma che la confusione tra i principi di diritto ispiratori del sacramento matrimoniale, irrinunciabili per la Chiesa, e la situazione giuridica e di fatto della legislazione matrimoniale civile venisse fuori da un professore accademico di diritto canonico è davvero sorprendente. Si può spiegare soltanto attraverso la passione politica di Nuytz, la pulsione costante profusa nell'insegnamento a fiancheggiare il governo subalpino. Del resto, l'ultimo corso di diritto canonico di Nuytz, il 6 novembre 1851, s'era inaugurato con un'invettiva contro il papa e contro l'Austria, con l'aggiunta dell'auspicio, un poco paradossale se unito alla pretesa di rimanere cattolico, di creare un diritto canonico indipendente da Roma⁴⁵.

Il breve pontificio contesta ulteriori errori dottrinali nell'ecclesiologia tracciata da Nuytz :

(sess. 24, de matrim., c. 4) qui anathematis censuram illis inferunt, qui facultatem impedimenta dirimentia inducendi Ecclesiae negare audeant, vel non esset dogmaticos, vel de hac mutuata potestate intelligendos. Tridentinam formam sub infirmitatis poena non obligare ubi lex civilis aliam formam praestituit, et velit ac nova forma, interveniente matrimonium valere ; Bonifacium VIII votum castitatis in ordinatione emissum nuptias nullas reddere primum asseruisse ». (*Pii IX P. M. Acta* cit., p. 289) ; Nuytz, *Institutiones*, op. cit., Pars II, lib. XVIII, tit. IX, § 703, p. 383 ss. ; e soprattutto Id., *Tractationes*, op. cit., Pars IV, § 811, 816, 860, 881, 868, 911, 912, 1171, 1172, 1173, 1174 ; Nuyts, *Il Professore Nuyts*, op. cit., pp. 115-176.

41. De Dominis, *De republica ecclesiastica*, op. cit., lib. V, cap. XI, n. 24, p. 439.

42. Launoy ha esposto la sua dottrina in *Regis in matrimonium potestas vel Tractatus de iure saecularium Principum christianorum in sanciendo impedimento matrimonium dirimentibus* opera edita nel 1674 : *Opera omnia*, Coloniae Allobrogum, sumptibus Fabri et Barillot et Marci Michaelis Bosquet, 1731, pp. 625-1000, in specie Pars I, art. 1, pp. 631-666, art. 2, p. 667. Per una sintesi del pensiero anticurialista sul tema, Giacinto Sigismondo Gerdil, *Opere edite ed inedite del Cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil*, op. cit., VI, p. 381 ss. ; su De Dominis, p. 383 ss. ; su Launoy, p. 487 ss.

43. Pier Carlo Boggio, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte*, I-II, Torino, Sebastiano Franco, 1854, I, pp. 350-354 ; II, pp. 57-67.

44. Nuyts, *Il Professore Nuyts*, op. cit., p. 163.

45. Tra gli altri, lo riferisce Margotti, *Processo*, op. cit., pp. 30-31.

« Plura denique de potestate episcopali, de poenis haereticorum et schismaticorum, de romani pontificis infallibilitate, de conciliis temere atque audacter in hisce libris proposita occurrunt, quae persequi singillatim, et referre in tanta errorum colluvie omnino taedeat »⁴⁶.

Infine giunge il giudizio di condanna definitivo e veramente implacabile in cui le parole, scandite con enfasi, di per sé assumono l'energia di un anatema :

« Quapropter compertum est, auctorem per huiusmodi doctrinam, ac sententias eo intendere, ut Ecclesiae constitutionem, ac regimen pervertat, et catholicam fidem plane destruat [...] denique sic Ecclesiam eidem civili imperio subditam esse per summum nefas asserit, ut ad potestatem civilem recte vel indirecte conferat quidquid de Ecclesiae regimine, de personis, rebusque sacris, de iudiciali Ecclesiae foro divina est institutione, vel ecclesiasticis legibus sancitum, atque adeo impium renovat protestantium systema, quo fidelium societas in servitutem redigitur civilis imperii »⁴⁷.

E' evidente che il papa non rimprovera un peccato veniale, non si limita a condannare ciò che qua e là giudica « perversam auctoris doctrinam » e le « nefariae opiniones » ma asserendo che l'autore mira a distruggere la fede cattolica proclama qualcosa di più, esprime una valutazione di gravità inaudita su Nuytz, potenzialmente allusiva a retroscena anticristiani oscuri e allarmanti, i quali oggi forse appaiono di difficile interpretazione, ma che, a quei tempi, tante persone sapevano intuire per quel che valevano nel contesto storico e nelle parole del breve⁴⁸. Il sommo pontefice, ben lontano dall'inviare a Nuytz l'apostolica benedizione, arriva a qualificarlo formidabile avversario della Chiesa (un nemico del quale, va notato, non si dice mai che è in buona fede, che ha errato per ignoranza, sventatezza o debolezza, circostanze canonicamente attenuanti rispetto agli effetti di una condanna).

Il disegno teorico tracciato da Nuytz, argomenta il papa, conduce « in haeresim, et in systema iamdiu ut haereticum damnatum in Luthero, Baio, Marsilio Patavino, Janduno, Marco Antonio De Dominis, Richerio, La Borde et Pistoriensibus, aliisque ab Ecclesia pariter damnatis »⁴⁹. Infine, dopo avere evocato il variegato stato maggiore di eretici, gallicani, giurisdizionalisti e giansenisti europei, il breve papale

46. *Pii IX P. M. Acta, op. cit.*, p. 290.

47. *Pii IX P. M. Acta, op. cit.*, p. 290.

48. Ai contemporanei apparve singolare che Nuytz agisse completamente da solo, come una torre esposta a tutti i venti, invocando gli autorevoli precedenti dei canonisti torinesi. La violenza polemica sfoggiata nella propria autodifesa, congiunta al tono di sfida verso il Papato, non apparvero a tanti cattolici l'atteggiamento di un Davide che combatte Golia. Molti anni or sono tra il clero della curia romana e della curia metropolitana torinese raccolti alcune testimonianze, tramandate oralmente per naturali ragioni di quieto vivere, su quali persone e quali correnti avessero potuto eventualmente ispirare Nuytz a spingersi tanto in là. In genere udii giudicare con qualche indulgenza il docente, considerato un docile strumento in mano alle forze governative e a quelle dei suoi laici e illuminati fiancheggiatori risorgimentali. Tra i pochi autori di parte cattolica contemporanei del canonista che alludono al problema e ne traggono pesanti conclusioni sta Pietro Balan, *Continuazione della Storia universale della Chiesa dell'abate Röbacher*, I, Torino, Marietti, 1879, p. 747.

49. *Pii IX P. M. Acta, op. cit.*, p. 290.

stabilisce le pene canoniche contro i detentori o i lettori delle due opere didattiche di Nuytz : sospensione *a divinis* per i chierici, comunica maggiore *ipso facto incurrenda* e *specialiter reservata* alla Santa Sede per i laici⁵⁰. L'insieme dei giudizi durissimi e delle sanzioni per clero e laicato, segnala che le opere incriminate finiscono dritte all'Indice e che la Santa Sede considera scomunicato pure Nuytz⁵¹. La pena non viene pronunciata espressamente per ovvie ragioni di opportunità politica visti i tempi, e anche perché la si considera implicita e automatica sia in forza delle norme generali canoniche sugli eretici⁵², sia in applicazione di quanto stabilito dalla bolla *In coena domini*, nella riedizione predisposta da papa Clemente XI nel 1704, dove all'articolo I si condannano proprio con la massima sanzione canonica, senza eccezioni, gli eretici di ogni genere⁵³, sia per i ripetuti decreti del sant'ufficio del 1665, 1666, 1679, 1690, contro i « docentes [...] opinioniones damnatas »⁵⁴. Se la Santa Sede avesse parlato espressamente di scomunica nei confronti del canonista, si sarebbe resa ancora più invisa ai liberali subalpini. Invece così agendo, sia riferendosi implicitamente alla normativa generale sia con l'asprezza del linguaggio nel giudizio sulle opere, manteneva sottintesa la condanna dell'autore. Chi voleva intendere, intendeva benissimo. Primo tra tutti intese proprio Nuytz, il quale udita l'antifona, rispose adottando un espediente formalistico e nominalistico, da burocrate di corte. Mutò la grafia del cognome, rimedio fors'anche puerile ma di un certo effetto mediatico : da Nuytz divenne Nuyts, con la esse finale⁵⁵.

Prima di lui nessun canonista torinese subì un simile trattamento pubblico di condanna ad opera della Santa Sede. Tuttavia nessuno degli antesignani spiegò e stampò con l'audacia sonora di Nuytz le opere destinate alla didattica, presentando un diritto canonico su troppi elementi alternativo e eterodosso rispetto a quello ufficiale. Nel caso della inaudita censura pontificia di Nuytz occorre considerare che sono venute in gioco due questioni : la quantità elevata di opinioni e proposizioni giudicate non conformi al magistero, tali da formare un « sistema » dottrinale parecchio alternativo alla materia canonica tradizionale ; poi le modalità espositive adottate nell'uditorio studentesco, davanti al quale il canonista tendeva

50. *Pii IX P. M. Acta, op. cit.*, p. 291.

51. Secondo Margotti il breve papale si limita a condannare la dottrina di Nuytz risparmiando il professore ; il docente, asserisce il direttore dell'*Armonia*, va considerato condannato di persona solo successivamente, a causa della sua pertinacia nel difendere le proprie posizioni attraverso il saggio *Il professore Nuyts ai suoi concittadini* (così Margotti, *Processo, op. cit.*, p. 22 e 37). Deve rilevarsi che Margotti parla da teologo, non da canonista. Invece Carlo Dionisotti, laureato *in utroque iure*, da giurista riconosce senza esitazioni che Nuytz « fu con breve pontificio del 22 agosto 1851 scomunicato » (Dionisotti, *Storia della magistratura piemontese, op. cit.*, I, p. 289) ; Boggio, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte, op. cit.*, I, p. 348.

52. Prima pena tra tutte è la scomunica *latae sententiae papae speciali modo reservata* : VI, 5, 2, 12.

53. *Bullarium romanum*, XXI, Augustae Taurinorum, Marietti, 1871, p. 20 e il testo edito da Lucii Ferraris, *Excommunicatio*, in *[Prompta] Bibliotheca canonica iuridica moralis theologica*, III, Romae, ex typographia s. c. de Propaganda fide, 1886, p. 450.

54. *Ibidem, Excommunicatio, op. cit., contra omnes*, n. 43, p. 457.

55. Vecchio stratagemma legale nominalistico, forse suggerito da qualche sapientone del ministero, indizio di tardiva e inconcludente cautela, per segnalare che le condanne prese da Nuytz non riguardavano Nuyts, come se una consonante facesse la differenza. Glielo rinfaccia apertamente Margotti, *Processo, op. cit.*, p. 21.

a presentare le sue idee non come mere ipotesi, eventualmente suscettibili di ulteriori discussioni, ma come principi fondamentali certi e incontrovertibili⁵⁶. Ad esempio, Innocenzo Maurizio Baudisson, e altri colleghi canonisti giurisdizionalisti subalpini, nelle lezioni usavano gli espedienti retorici e dialettici che la prudenza suggeriva, affermando « ut aiunt », « aiunt plures » quando si toccavano temi scabrosi e rischiosi, scaricando altrove la responsabilità delle proposizioni più impegnative.

Comunque Nuytz, dopo il breve papale, a Torino e altrove non fu più considerato in comunione con la Chiesa cattolica. Sotto il nuovo cognome Nuyts pubblicò la apologia e autodifesa della sua opera di canonista, *Il professore Nuyts ai suoi concittadini*, tradotta anche in francese⁵⁷, dove controbatté in modo effervescente le censure romane. Quando nel 1874 morì, a Torino si diffuse la notizia, falsa, che fosse deceduto senza fare ritrattazioni, e perciò senza sacramenti. Lo affermarono don Tommaso Chiuso⁵⁸ e don Giovanni Bosco⁵⁹. La circostanza è smentita dall'atto di morte del canonista custodito nella parrocchia torinese del Carmine⁶⁰.

I risvolti politici, assai più di quelli dottrinali, della censura romana irrogata a Nuytz, coinvolsero l'opinione pubblica subalpina : i liberali e i filogovernativi, insieme ai rispettivi giornali, si schierarono a difesa del canonista, provocando manifestazioni pubbliche di simpatia, mentre coloro che si dicevano cattolici osservanti, tacciati di clericalismo dagli oppositori, agirono in modo opposto⁶¹. Lo stesso docente fu consapevole di questo effetto : tutta l'autodifesa è da lui svolta democraticamente di fronte al popolo, in « stile piano e semplice come si addice ad uno scritto diretto ad ogni condizione di persone »⁶² ; non esita a proclamare di godere del sos-

56. Verrebbe da riconoscere che Nuytz, salve le debite differenze, si comportò come altri cattolici liberali, ad esempio Bettino Ricasoli, accusato di propendere per il protestantesimo, di cui si scrisse che rappresentava « quel cattolicesimo liberale che aderisce non propriamente alla Chiesa cattolica qual'essa è, ma ad una Chiesa cattolica quale dovrebbe essere » (citazione in Jemolo, *Chiesa e Stato*, op. cit., p. 33).

57. *Le professeur Nuyts à ses concitoyens*, Turin, J. Favale & C., 1851.

58. Tommaso Chiuso, *La Chiesa in Piemonte dal 1797 al 1850*, IV, editore tipografia Fratelli Speirani, p. 90. Don Chiuso era stato anche segretario dell'arcivescovo torinese Lorenzo Gastaldi.

59. Giovanni Bosco, *Memorie biografiche di don Giovanni Bosco raccolte dal sacerdote salesiano Giovanni Battista Lemoyne*, IV, Torino, Sei, 1904, capo XX, p. 80.

60. Pubblicato da Lupano, *Il quarto d'ora*, op. cit., p. 515, nota 87. Gli ultimi sacramenti furono impartiti al canonista dal parroco, don Domenico Cumino, eletto vescovo di Biella nel 1886.

61. Lupano, *Il quarto d'ora*, op. cit., pp. 507-508, dove si riportano anche gli articoli di *Civiltà cattolica* e dei giornali torinesi sul caso, con il resoconto delle pubbliche manifestazioni di solidarietà a Nuytz, insieme alle ingiurie alla corte di Roma, e le ulteriori invettive di Nuytz al papa : ad esempio il canonista « esortò con calde parole il Governo ad uscire dalla funesta via delle trattative ed a smettere ogni idea di Concordati che offendono il diritto, la indipendenza, la dignità nazionale », attaccando il papa e l'Austria, invocando « la nazionalità che ci rimane a conquistare » e « la indipendenza da Roma ». Nuytz esortò così in queste circostanze tumultuose : « Giovani uditori, non temete le scomuniche lanciate da Papa Pio IX contro le dottrine da me insegnate. Queste scomuniche, non munite dell'*exaequatur*, non sono valide né nell'esterno né nell'interno foro, come mancanti di forma. Esse sono anche nulle perché non fondate in giusta causa, e non sono altro che un tentativo di mantenere la divisione in Italia. Giovani uditori ! Siamo religiosi, ma di religione illuminata, e non di religione guasta, ottenebrante e superstiziosa ! » ; Margotti, *Processo*, op. cit., p. 31 ss.

62. Nuyts, *Il Professore Nuyts*, op. cit., p. 9. Il concetto di popolo adottato dal canonista è evidentemente relativo, alludendo al cittadino, all'uomo di cultura, non all'uomo della strada : infatti come

tego del ministero subalpino e « qualora il governo retrocedesse, si suiciderebbe, e l'avvenire di Casa Savoia potrebbe essere altamente compromesso »⁶³.

Curioso apprendere che uno scienziato canonista si difenda in questa maniera tanto di parte, evocando il governo anziché il ragionamento giuridico insieme alle fonti del *Corpus iuris canonici*. Si tratta del segnale di quanto ormai fosse politicizzato l'insegnamento torinese, collegato non tanto alle tradizionali fonti del diritto, quanto piuttosto al contesto storico e alla politica unitaria dei governanti piemontesi. Di conseguenza tutto il tradizionale bagaglio culturale del giurisdizionalismo europeo veniva evocato, difeso a oltranza e sbandierato pure al non disinteressato scopo di realizzare la politica liberale che vedeva nel papato un ostacolo — assai più ingombrante degli altri a causa dell'aura di sacralità che vi era connessa — alla politica delle annessioni per formare l'Italia risorgimentale⁶⁴. Circostanza sorprendente se comparata alla situazione di altri Stati cattolici nei quali, alla fine delle esperienze costituzionali e al ritorno dei governi assoluti dopo il 1849, i sovrani accantonarono gli elementi giurisdizionalisti, applicarono una politica concordataria riconoscendo largamente i diritti della Chiesa : così Leopoldo II nel Granducato di Toscana col concordato del 1851, Francesco Giuseppe nell'Impero d'Austria-Ungheria col concordato del 1855⁶⁵.

Sull'altro fronte, tra i cattolici osservanti o clericali che dir si voglia, la gerarchia ecclesiale del Regno sardo intervenne con fermezza schierandosi dalla parte del papa. Per primi si mossero gli zelanti vescovi della provincia ecclesiastica di Savoia (delle diocesi di Chambéry, Aoste, Tarentaise, Maurienne e Annecy), invocando le tradizioni della patria del glorioso san Francesco di Sales ; condannarono puntigliosamente l'autodifesa di Nuytz e le sue opere, bollandolo « novello febbrino » nella lettera pastorale del 3 gennaio 1852⁶⁶. Essi domandarono altresì al re di sospendere il cattedratico dall'insegnamento, sotto la minaccia di non inviare più studenti alla Facoltà giuridica torinese. Minaccia ben grave, suscettibile, in teoria, persino di reazioni da parte della magistratura subalpina perché contraria alla normativa accademica torinese che imponeva ai sudditi di frequentare gli Atenei di Stato, vietando l'accesso a quelli stranieri, salvo espressa concessione regia.

Anche gli ordinari diocesani al di qua delle Alpi pubblicarono una *Protesta dei vescovi piemontesi contro l'insegnamento del Professore Nuytz*, decisamente più breve e meno dettagliata di quella dei confratelli savoirdi⁶⁷. Vi furono strascichi ancora

una simile contesa poteva coinvolgere le masse popolari contemporanee subalpine, fatte di agricoltori, operai, artigiani, impegnati quotidianamente a sopravvivere col lavoro e colle asprezze della vita ? Essi si disinteressavano di simili diatribe ; se anche si fossero appassionati alla disputa, avrebbero poi istintivamente creduto al papa, di sicuro non al canonista.

63. Nuyts, *Il Professore Nuyts*, op. cit., p. 163.

64. Jemolo, *Chiesa e Stato*, op. cit., p. 12 ss.

65. Jemolo, *Chiesa e Stato*, op. cit., p. 9 ; la scarsa lungimiranza di Nuyts, *Il Professore Nuyts*, op. cit., p. 70, dove dichiara « l'Austria non è assueta a far concordati ».

66. *Lettera pastorale dei vescovi della provincia ecclesiastica di Savoia che condanna il libro del prof. Nuytz intitolato : Il prof. Nuytz ai suoi concittadini*, edita in italiano da Margotti, *Processo*, op. cit., pp. 260-273, con la data e le sottoscrizioni dei prelati.

67. E' pubblicata, a differenza di quella dei presuli savoirdi senza citare i vescovi firmatari e senza data, da Margotti, *Processo*, op. cit., pp. 273-274. I vescovi piemontesi nel testo allusero al fatto che la

nel 1863, alla pubblicazione in Roma di una ricapitolazione privata delle censure contro Nuytz⁶⁸ e, seppure implicitamente, nel 1864 con il *Sillabo* allegato da Pio IX all'enciclica *Quanta cura*⁶⁹.

Che non la cultura giuridica propriamente intesa ma la politica contingente svolgesse un ruolo predominante nella questione dell'insegnamento di Nuytz e dei relativi strascichi polemici, lo dimostra l'atteggiamento assunto da Vincenzo Gioberti. Appartatosi a Parigi, il pensatore e politico torinese, che, tra l'altro era stato in gioventù ordinato sacerdote, nella corrispondenza indirizzata a conoscenti e uomini di governo, elogia Nuytz a spada tratta e lo riallaccia al tempestoso clima politico delle relazioni tra Regno sardo e Santa Sede. Per di più ricerca dei collegamenti con altre vicende : evoca il caso, che gli appare assai simile a quello del canonista torinese, della messa all'Indice del manuale dell'abate francese Jean François Marie Lequeux, insistendo soprattutto sulla necessità che il governo subalpino sia intransigente verso Roma. Per esempio, a un amico sacerdote, Gioberti scrive in tono cinico e derisorio :

« Credo che tra i Tuoi amici ritrovi il professor Nuytz, avvocato. Congratulati seco a mio nome della proibizione del suo libro, il che proverà che il suo libro è buono anche a coloro che, non conoscendo l'autore, né l'opera, hanno d'uopo per fare giusta estimazione di farla che sia da Roma canonizzato. Digli che nel tempo stesso che procederà la sua canonizzazione si renderà lo stesso onore a un altro trattato⁷⁰ appron-

scomunica aveva colpito il canonista soltanto dopo la pubblicazione della propria autodifesa, da eretico pertinace. Questo atteggiamento interpretativo dei prelati, canonicamente discutibile, è ispirato verosimilmente da spirito di tutela corporativa, specialmente riguardo all'arcivescovo di Torino, considerando che le opere di Nuytz furono stampate, secondo le regole della censura sabauda, munite dell'*imprimatur* del revisore arcivescovile. Sembrò clamoroso che il delegato del metropolita competente non si fosse accorto dell'eterodossia degli scritti del docente. Come succede ovunque in casi analoghi, il teologo Vogliotti, revisore arcivescovile, dichiarò a discolpa personale e a sgravio della coscienza e dell'onore dell'arcivescovo, che i testi presentatigli da Nuytz per la concessione dell'*imprimatur* erano difforni da quelli poi effettivamente editi (Margotti, *Processo*, op. cit., pp. 245-249).

68. *Brevi memorie di Monsignor Giovanni Sottovia con un suo discorso in confutazione delle dottrine del Professore Giovanni Nepomuceno Nuytz*, Roma, Guerra, 1863.

69. Infatti al breve *Ad Apostolicae* emanato contro l'opera di Nuytz si collegano le seguenti proposizioni condannate nel *Sillabo* : [parte] V. Errori sulla Chiesa e i suoi diritti : prop. XXIV, XXV, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII. [Parte] VI. Errori che riguardano la società civile, considerata in sé come nelle sue relazioni con la Chiesa : prop. XLI, XLII. [Parte] VIII. Errori contro il matrimonio cristiano : prop. LXV, LXVI, LXVII, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV.

70. Si riferisce al *Manuale Compendium iuris canonici ad usum seminariorum, iuxta temporum circumstantias accomodatum auctore J. F. M. Lequeux*, vietato con decreto della sacra congregazione dell'Indice del 27 settembre 1851. L'abate Lequeux, vicario generale dell'arcivescovo di Parigi Marie Dominique Auguste Sibour, che lo sconfessò, pur avendo espresso nel manuale delle idee gallicane, si sottomise subito a Roma, prese le distanze da Nuytz, sottolineando di non avere nulla che fare con le dottrine di questi e, anzi, di averle combattute. Su Lequeux e sull'opera, la recensione intitolata "Abbé Lequeux, Manuel du droit canonique", in *Bulletin du jurisconsulte, ou revue bibliographique*, I, tome I (1841-1842), pp. 147-150 ; Margotti, *Processo*, op. cit., p. 63 e più diffusamente pp. 254-259, col testo della lettera di sottomissione di Lequeux ; Antoine Wenger, "La querelle des ultramontains et des gallicans à Rome. À propos du "Ver rongeur" manuel de droit canonique de monsieur Gaume (1851-1853) », in *Les Fondations nationales dans la Rome Pontificale, Actes du colloque de Rome, 16-19 mai 1978*, Rome, Publications de l'École française de Rome, 1981, pp. 835, 838.

tato dall'arcivescovo di Parigi e usato qual testo d'insegnamento nella più parte dei seminari francesi »⁷¹.

Con un amico governativo, Gioberti si inoltra in riflessioni di rara lungimiranza, come chi, beato lui, ritiene di aver compreso tutto l'orizzonte socio-politico; infine collega ancora una volta la censura pontificia di Nuytz alla condanna papale dell'opera di Lequeux :

« Non posso trattenermi di scrivervi per esprimervi il vivo piacere da me provato stamane leggendo sur un giornale che il consiglio dei ministri ha deciso di passare in silenzio il breve di Roma [di condanna di Nuytz] e di sostenere l'egregio professore Nuytz nella sua cattedra e nella pienezza del suo insegnamento [...] la determinazione presa è non solo necessaria a mantenere la dignità del re e del governo, ma a provvedere al suo credito nei casi difficili che avverranno; che essa è utile alla stessa Roma, perché nulla più nuoce a Roma che l'innominarla colle condiscendenze a perseverare e crescere nelle sue enormezze, le quali, se durassero, farebbero sì che fra vent'anni il cattolicismo sarebbe sbandito da tutta Italia. [...] In proposito del Nuytz debbo dirvi che qui si prepara una opposizione episcopale agli eccessi di Roma. Non so se avrà luogo in effetto, perché dal desiderio al fatto vi ha qualche intervallo, e noi viviamo purtroppo in un secolo di pusillanimità e la timidezza dei buoni rovina le migliori cause. Certo è però che le istituzioni del Lequeux, perché proibite a Roma, continuano ancora a servire di testo all'insegnamento in alcuni rami »⁷².

Rivolgendosi a colui che appella « mio carissimo Farini », ovvero Luigi Carlo Farini, ministro della pubblica istruzione, Gioberti è esplicito nell'incitamento, con toni beffardi, alla resistenza contro la curia romana e contro gli eventuali vescovi obbedienti ad essa ma riottosi al governo sardo :

« Resistete a Roma ogni volta che Roma ha il torto, senza spaventarvi di opposizioni diplomatiche ed episcopali. Il maggior numero di vescovi è più sollecito di mensa che di messa, e la vostra fermezza verso i pochi fanatici li terrà in cervello »⁷³.

(Si può ragionevolmente dubitare che Farini avesse bisogno di simili incoraggiamenti.)

Infine Gioberti commenta pure l'opuscolo *Il professor Nepomuceno Nuyts ai suoi concittadini*, autodifesa del canonista :

71. *Ricordi biografici e carteggio di Vincenzo Gioberti raccolti per cura di Giuseppe Massari*, III, Torino, Eredi Botta, 1863, lettera di Gioberti del 22 ottobre 1851 all'abate Pietro Unia in Torino, p. 543. Si noti che nell'epistolario Gioberti adopera sempre la grafia « Nuytz » e mai il cognome modificato in « Nuyts » usato dal canonista dopo il breve di condanna.

72. *Ibidem*, lettera di Gioberti del 31 ottobre 1851 a Giuseppe Massari in Torino, p. 546-547. Nel documento Gioberti si sofferma anche sul problema della dettatura dei trattati universitari e auspica la fine di questo metodo all'Università di Torino.

73. *Ibidem*, lettera di Gioberti del 7 novembre 1851 a Luigi Carlo Farini in Torino, p. 549.

« Ho letto con molto piacere l'operetta del Nuytz tanto dotta quanto giudiziosa. Siamo perfettamente d'accordo. Mi rallegro di cuore col Nuytz, e ringrazio voi di avermi colla vostra solita gentilezza fatto conoscere questo componimento »⁷⁴.

Le dottrine di Nuytz vanno valutate inserendole nel conflitto sulla sovranità della Chiesa e sulle relazioni tra Stato e Chiesa innescato dal Regno sardo avviato al Risorgimento nazionale. I governi successivi alla promulgazione dello Statuto, si ispirano al liberalismo laicista, elemento illuminato e illuminante, distanziato radicalmente rispetto al governo, considerato oscurantista, retrivo e filoassolutistico, realizzato dalla Chiesa sia in campo universale, sia nel territorio pontificio. I governanti liberali subalpini fanno politica attiva, senza badare troppo alle tradizioni, alla comunità ecclesiale, alla sua costituzione essenziale, e ai suoi diritti secolari. Dal canto suo la Chiesa di Pio IX, arroccata in posizione difensiva e conservatrice, replica con l'intransigenza delle condanne dottrinali per contenere le pressioni anticlericali e il laicismo imperante⁷⁵. Si realizza sovente un dialogo tra sordi, fatto di incomprensioni profonde. Pier Carlo Boggio, valoroso docente torinese di diritto costituzionale, nella sua opera sulle relazioni tra religione e politica, si esprime più o meno come il collega canonista, sostenendo il separatismo, chiarendo che la Chiesa ha solo giurisdizione sulle coscienze e i « governi ieratici », specialmente quello pontificio, provocano solo danni alla società⁷⁶. Nell'Università di Torino era stato ben accolto *Il gesuita moderno* di Vincenzo Gioberti, opera che segna meglio di altre la lotta di un certo liberalismo contro la Compagnia di Gesù⁷⁷; col tempo circolarono anche gli ideali riformatori di credenti *sui generis* — va ricordato per tutti Tancredi Canonico⁷⁸, docente di diritto penale — insofferenti rispetto al cattolicesimo tradizionale e desiderosi di un rinnovamento profondo della vita ecclesiale.

La politica ecclesiastica piemontese fin dalla promulgazione dello Statuto si era tinta di un certo anticlericalismo: si pensi all'espulsione dei gesuiti nel 1848⁷⁹. Vi furono campagne scandalistiche contro parroci e vescovi. Seguirono le cosiddette

74. *Ibidem*, lettera di Gioberti del 16 novembre 1851 al marchese Giorgio Pallavicino in Torino, p. 551. Qui Gioberti prega il Pallavicino di segnalare a Nuytz uno svarione in cui è incorso a p. 74 dell'autodifesa, quando dice contemporanei san Bernardo e papa Eugenio IV, mentre li distanziavano trecento anni. Si tratta di uno dei numerosi errori che saranno rimproverati a Nuytz anche da Margotti, *Processo*, *op. cit.*, p. 157.

75. Cfr. Giacomo Martina, *Pio IX, (1867-1878)*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1990, p. 16 ss.

76. Boggio, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte*, *op. cit.*, I, p. 7.

77. *Il gesuita moderno*, V voll., Losanna, S. Bonamici e Compagni, 1846. Anche Nuytz ci mette del suo nella denigrazione dei gesuiti descritti come intriganti in campo politico, capaci di tutto, nel bene e nel male: Nuytz, *Il professore Nuytz*, *op. cit.*, p. 92, nota 1.

78. Aderì al movimento « Opera di Dio » del mistico polacco Andrzej Towiański. Sull'opera scientifica, Giorgio Spangher, « Canonico, Tancredi », in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani*, I, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 412-413. Sugli interessi mistico-religiosi e sull'impegno sociale e umanitario, nobile e disinteressato, Marco Themelly, « Canonico, Tancredi », in *Dizionario biografico degli italiani*, XVIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1975.

79. Isidoro Soffietti, « L'espulsione dei gesuiti nel 1848: aspetti giuridici », in *La Compagnia di Gesù nella provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, Torino, Società piemontese di archeologia e belle arti, 1998, a cura di Bruno Signorelli e Pietro Uscello, pp. 445-451.

Leggi Siccardi, dal nome del guardasigilli proponente, approvate nella primavera del 1850, che imponevano l'autorizzazione con regio decreto anche agli acquisti degli enti ecclesiastici e sopprimevano unilateralmente il foro ecclesiastico⁸⁰ e il diritto d'asilo, contrariamente alle disposizioni del concordato del 1839⁸¹; durante la discussione parlamentare si proclamò il principio che lo Stato può derogare ai concordati, conclusi alla pari degli altri trattati internazionali sotto la condizione *rebus sic stantibus*, quando cambino le basi politiche della sua struttura e che l'articolo 1 dello Statuto, pur riconoscendo il cattolicesimo religione di Stato, non obbliga il Regno sardo a seguire ciò che la Chiesa condanna⁸².

L'arcivescovo di Torino Luigi Fransoni⁸³, oppositore delle Leggi Siccardi, dopo essere stato imprigionato a Fenestrelle, fu esiliato. La nunziatura di Torino venne chiusa nel 1850, essendo divenuta inutile perché se Roma avrebbe voluto discutere e risolvere tutto con i concordati, Torino preferiva decidere unilateralmente, nella pienezza dei poteri di governo, tendendo alla separazione tra Stato e Chiesa⁸⁴. Nel 1855 le leggi statuali di soppressione degli ordini religiosi non socialmente utili avevano aggravato le relazioni tra Regno sardo e Santa Sede, relazioni definitivamente compromesse dagli eventi successivi: nel 1859-1860 dalle annessioni piemontesi dei territori dello Stato pontificio⁸⁵, nel 1861 dalla proclamazione del Regno d'Italia realizzata con l'auspicio di fissare la capitale a Roma e dall'acuirsi

80. Stati cattolici come l'Austria-Ungheria, la Baviera, il Belgio avevano ridotto gli stessi privilegi senza provocare frizioni con il papato perché la trattativa si era svolta in maniera paritetica con l'autorità romana. In Piemonte, Cavour e i suoi fautori erano anticoncordatari sia nello spirito del laicismo liberale sia sotto pretesto di una certa tradizione giurisdizionalistica locale, e dunque, proclamandosi pronti a fabbricare dalle fondamenta un mondo migliore, invocavano il diritto dello Stato di disciplinare la materia ecclesiastica, anche la più delicata, in via unilaterale e autoritaria.

81. Maria Franca Mellano, *Ricerche sulle leggi Siccardi. Rapporti tra la S. Sede, l'episcopato piemontese e il governo sardo*. Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1973; Andrea Merlotti, « Dal proclama di Moncalieri alle Leggi Siccardi », in *Il proclama di Moncalieri. Protagonisti, eventi, società, Moncalieri*, Città di Moncalieri, 1999, e la relativa bibliografia.

82. Riassume la vicenda Jemolo, *Chiesa e Stato*, op. cit., p. 11.

83. Sul personaggio e sulla situazione dei cattolici dell'epoca rinvio a Maria Franca Mellano, *Il caso Fransoni e la politica ecclesiastica piemontese (1848-1850)*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1964; Giuseppe Griseri, *Fransoni, Luigi*, in D.B.I., 50, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1998, pp. 256-259.

84. Arturo Carlo Jemolo, *Stato e Chiesa in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, Einaudi, 1948; Giovanni Spadolini, *L'opposizione cattolica da Porta Pia al '98*, Firenze, Vallecchi, 1954; Cesare Magni, *I subalpini e il concordato. Studio storico-giuridico sulla formazione delle leggi Siccardi*, Padova, Cedam, 1967; Antonio Marongiu, *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1989, pp. 466-468.

85. E' interessante la lettura delle memorie di un valoroso combattente di ogni campagna risorgimentale, poi ministro della guerra nel 1867 e senatore: Genova [Giovanni Thaon] di Revel, *Da Ancona a Napoli. Miei ricordi*, Milano, Fratelli Dumolard, 1892. Contengono il resoconto della conquista militare del regno delle Due Sicilie e dello Stato della Chiesa, senza alcuna dichiarazione di guerra preventiva come esigevo il diritto internazionale bellico, da parte del Regno di Sardegna bramoso di compiere l'unità nazionale italiana. Il resoconto induce a riflettere sull'azione dell'esercito invasore, non sempre accolto amichevolmente dagli altri italiani, ma sempre pronto a passare per le armi o, in subordine, a spedire in galera chiunque si fosse opposto. E' significativo l'esempio di Pesaro, dove, dopo avere occupata la città, il generale Cialdini chiese anche la capitolazione della rocca Costanza in cui si erano ritirati i militari pontifici; egli volle parlamentare, alla sua maniera e forzando gli usi bellici vigenti in Europa, coll'ultimo delegato apostolico di Urbino e Pesaro, monsignor Tancredi Bellà, che appoggiandosi a ragioni giuridiche, evidentemente giudicate inopportune dai conquistatori, si permise di

della questione romana, senza preoccuparsi del carattere internazionale⁸⁶ della Città eterna simbolo e sede della cristianità; infine, dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico del 1866 e 1867.

Nuytz è stato protagonista del Risorgimento come seminatore di idee per i giuristi e per gli uomini di governo; adottando un paragone tessile, può dirsi che, se l'amministrazione liberale subalpina tesseva la trama complessiva, Nuytz tesseva l'ordito e fiancheggiava in ogni aspetto la politica ecclesiastica governativa. Inoltre, attraverso i suoi spunti regalisti applicati alla struttura liberale dello Stato sardo, può essere visto in una duplice veste: da un lato in chiave di continuità col giurisdizionalismo settecentesco subalpino, dall'altro nel ruolo di anticipatore e preparatore del futuro diritto ecclesiastico. Nella sua opera, autentica fucina di idee sulla configurazione dei rapporti tra religione e politica, sempre in assoluta sintonia col governo, fornisce una visione sostanzialmente strumentale dei rapporti tra Stato e Chiesa, visione che tende a complicati e ardui obiettivi: al separatismo, alla libertà di coscienza, alla rivalutazione della funzione sociale del fenomeno religioso, a rivalutare i diritti dei laici, a rivendicare una sorta di democrazia nella vita ecclesiale, a svincolare clero e fedeli dalla dipendenza dai decreti delle congregazioni romane e dalla supremazia della Santa Sede, alla fine del potere temporale del papato, all'avversione per l'infallibilità pontificia e, con accenti scismatici, all'insofferenza per una buona parte della Chiesa istituzionale per puntare alla costituzione di una « Chiesa nazionale ». Evidentemente la sua opera rappresenta una specie di palinsesto, dove si ritrovano elementi culturali e giuridici di natura differente, da Nuytz rielaborati poi in maniera intelligente e non disinteressata per conferire una pretesa di legittimità, nientemeno che canonica, all'azione dei ministri subalpini. Si va dalle suggestioni ecclesiali « democratiche » d'origine luterana e protestante al giansenismo, dal giurisdizionalismo di stampo anticuriale al giuseppinismo assolutistico, dall'antinfallibilismo di maniera all'antinfallibilismo evolutosi proprio nel corso del pontificato di Pio IX, papa risoluto a definire una volta per tutte, come effettivamente accadde nel 1870, le opinioni teologiche sulla questione.

protestare « contro l'attacco ingiustificabile dei Piemontesi ». Allora « il Generale, reso nervoso dall'incidente [...] giunto sul posto significò a monsignor Bella che, non essendo possibile la resistenza, le leggi della guerra imponevano di risparmiare un'inutile perdita d'uomini. Per ciò se il Comandante non rendeva la Rocca, egli l'avrebbe presa di forza, e avrebbe fatto fucilare il Comandante e chi aveva le mani in pasta. Ci pensi monsignore [sic], e lo licenziò. [...] monsignore [...] rientrò nella Rocca, e conoscendo i Piemontesi, perché era stato nel 1848 inviato da Pio IX al campo di Carlo Alberto, prescelse la resa all'eventualità accennata da Cialdini. Monsignor Bella fu mandato prigioniero di guerra in Piemonte » (p. 40). Come si va riscoprendo oggi, anche grazie al paziente e leale lavoro dell'Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, la resistenza di alcune piazzeforti del regno delle Due Sicilie, per esempio Civitella del Tronto, si concluse con la resa spontanea seguita dalle condanne a morte di numerosi resistenti, ufficiali, soldati e cappellani. Cfr. il ben documentato saggio di Gigi Di Fiore, *I vinti del Risorgimento. Storia e storie di chi ha combattuto per i Borbone di Napoli*, Torino, UTET-Libreria, 2004, pp. 230-231. Secondo Genova di Revel, invece, a Civitella furono soltanto fucilati « un frate ed i due capi briganti » i quali, afferma di Revel, avevano deciso la resistenza della piazzaforte (*Da Ancona a Napoli, op. cit.*, pp. 152-153).

86. « Roma e l'unità d'Italia. I fatti dell'autunno 1867 », in *Capitolium*, 3-4 XLIII (1968), numero monografico speciale; *Cronistoria di Roma capitale. Cronaca inedita dell'Unità d'Italia* a cura di Aldo De Jaco, Roma, Editori Riuniti, 1970.

Aspetti diversi e vitalità del Risorgimento gestito dai piemontesi : i politici liberali volevano liberare, con la guerra, l'Italia dal dominio straniero, compreso quello pontificio ; Nuytz voleva liberare, con la formazione culturale, il diritto canonico dalla dipendenza dal papa e dalla curia. Ognuno combatteva nel modo che gli era più congeniale la propria battaglia di liberazione. E dopo, che sarebbe accaduto se i progetti culturali del professore di Torino si fossero compiuti ? Affossata in parte la cultura giuridica millenaria della tradizione canonistica cattolica, il diritto canonico delineato dal docente torinese sarebbe diventato del tutto espressione della politica contingente e opportunistica. Staccate le « Chiese nazionali » dal giogo — che Nuytz non considera né leggero né soave — del sommo pontefice (di cui tra l'altro si progetta intensamente lo spossessamento del millenario, legittimo dominio temporale), affidate infine le stesse « Chiese » alla « potestà indiretta negativa sulle cose sacre » degli Stati e dei governi, cosa sarebbero diventate le comunità cattoliche se si fosse realizzato il progetto di Nuytz ? La risposta è quasi ovvia, provenendo dalla variegata storia europea.

Nuytz ha reso grandi servigi intellettuali non soltanto al governo di Torino ma al liberalismo europeo contemporaneo. Con le sue dottrine egli prepara la veste giuridica, per quanto anticuriale ed eterodossa, alla fine del dominio temporale del sommo pontefice considerato un'usurpazione e un abuso, e principalmente alla laicizzazione della società : il primo risultato di rilievo è che così si avvia la tendenza a escludere la religione dalla sfera istituzionale, la religione diventa sempre di più un fatto privato nella dimensione auspicata dal liberalismo subalpino. L'opera di Nuytz, sebbene pesantemente avversata dalla Santa Sede — che non poteva non scorgervi in linea di principio un gravissimo *vulnus* ai propri diritti tradizionali e alla sovranità della Chiesa — rimane importante e originale anello di congiunzione tra passato giurisdizionalista e presente risorgimentale, caposaldo dell'interpretazione del diritto canonico secondo il pensiero liberale.







Table des matières

CHRISTIAN SORREL, Avant-propos	I
Table des auteurs	III
I. Principes, débats, conflits	1
ELISA MONGIANO, Entre gallicanisme et tradition italienne : la mort civile des religieux dans les États de Savoie (XVI ^e -XIX ^e siècles)	3
BÉNÉDICTE DECOURT HOLLENDER, Les relations du Sénat de Nice avec les autorités ecclésiastiques du comté au XVIII ^e siècle : entre opposition et protection	17
FRÉDÉRIC MEYER, Chambéry, Turin, Paris, Avignon. Le réseau dévot de François Bertrand de La Pérouse au XVII ^e siècle	31
MARIO RIBERI, Carlo Vittorio Ferrero Della Marmora : un évêque piémontais face à la politique religieuse de Napoléon	45
MICHELE ROSBOCH, Il giuramento degli ecclesiastici nel Piemonte della Restaurazione	59
PAOLA CASANA, Le clergé subalpin et les lois Siccardi	77
CHRISTIAN SORREL, Une concertation épiscopale inédite : les réunions de la province ecclésiastique de Chambéry (1849-1853)	87
ENRICO GENTA, Il dibattito parlamentare sulla legge Cavour-Rattazzi (1855)	105
ALBERTO LUPANO, Stato, Chiesa e <i>Risorgimento</i> nell’opera dell’ultimo canonista sabaudo : Giovanni Nepomuceno Nuytz	117
SYLVIO HERMANN DE FRANCESCHI, Le spectre turinois d’un renouveau du gallicanisme et du fébronianisme. La condamnation romaine des thèses juridictionalistes du canoniste Giovanni Nepomuceno Nuytz (1851)	139
JEAN-CHRISTOPHE BARBIER, Un disciple original et oublié de Joseph de Maistre : le philosophe lyonnais Antoine Blanc de Saint-Bonnet (1815-1880)	159

II. Minorités, institutions, pratiques	169
YVES KRUMENACKER, Les Églises réformées entre Savoie et France (XVI ^e -XVIII ^e siècles)	171
BRUNO BERTHIER et NOËL SIMON-CHAUTEMPS, Politique religieuse et déplacements de populations dans les États de Savoie à la fin du XVII ^e siècle : La colonisation des vallées vaudaises par les catholiques savoyards	185
SIMONE BARAL, Valdesi e protestanti in Piemonte tra Restaurazione ed emancipazione	203
SIMONETTA TOMBACCINI VILLEFRANQUE, Israélites, anglicans et protestants sous la Restauration : l'exemple niçois	217
FRANCK ROUBEAU, Une institution religieuse très politique : le séminaire de Chambéry sous le Premier Empire	233
ANDREA PENNINI, La reconstruction des ordres réguliers dans le Piémont de Victor-Emmanuel I ^{er}	243
CINZIA SULAS, L'éducation jésuite comme <i>instrumentum regni</i> pendant la Restauration au Piémont. Le cas du Collège-internat de Novare sous la direction de Luigi Taparelli d'Azeglio (1818-1822)	257
JEAN-YVES JULLIARD, Les régences vicariales en Savoie au XIX ^e siècle : une institution scolaire ecclésiastique originale ?	275
MARC ORTOLANI, Les cloches du comté de Nice sous la Révolution. Traditions religieuses, enjeux politiques et pratiques institutionnelles	289
FRANCESCO AIMERITO, Prove generali di eversione dell'asse ecclesiastico : la « trasformazione » della Compagnia di San Paolo di Torino (1848-1853)	315
MARIA-ANNE PRIVAT-SAVIGNY, La politique de l'Administration des Cultes envers les diocèses de Savoie : le cas du financement des pontificaux pour les cathédrales (1860-1880)	337
OLIVIER VERNIER, À propos du Baiser de paix de la cathédrale de Nice : de l'objet de culte à l'objet d'art religieux dans les Alpes-Maritimes (1801-1930)	349
Table des matières	369